

## **STATUTO**

**INACQUA COOPERATIVA  
SOCIALE - O.N.L.U.S.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA RIGOLLI 23

Numero REA: PC - 119662

Codice fiscale: 00991180332

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 04-12-2014 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "B" al Rep. n. 60. 032/13.053

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

##### ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, con sede in Piacenza, la Società denominata:  
"INACQUA COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S."

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, agenzie, uffici anche amministrativi e rappresentanze anche altrove, in Italia, negli Stati Membri della Comunità Europea e all'estero.

##### ART. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31-12-2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea straordinaria.

##### ART. 3 - Norme Applicabili

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni delle società per azioni.

Alla Cooperativa sia applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni.

Per disciplinare i rapporti con i soci e le regole di svolgimento dell'attività mutualistica e ogni altro aspetto del funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà proporre ai soci l'adozione di appositi regolamenti, da approvare con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto per le assemblee straordinarie.

### TITOLO II

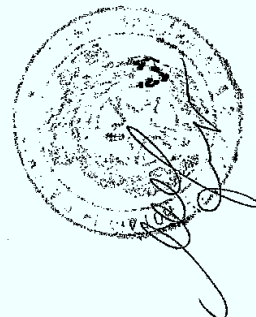
#### SCOPO - OGGETTO

##### ART. 4 - Scopo

La Cooperativa, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione



more Carin

italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire a centrali cooperative o ad altri "organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

#### ART. 5 - Oggetto

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività, che potrà svolgere anche nei confronti di terzi non soci:

1. Progettazione, realizzazione ed erogazione di nuove tipologie di servizi alla persona di natura specialistica, aventi in particolare l'elemento acqua come fattore comune e caratterizzante attraverso:

a. Prestazioni riabilitative, rieducative e più in generale tese alla ricerca di salute e benessere, di Idrochinesiologia, Idrochinesiterapia ed Acquaticità Polifunzionale, rivolte a disabili minori, donne in gravidanza, portatori di problematiche temporanee o permanenti, congenite o acquisite, in ambito ortopedico, neurologico, geriatrico, neuropsichiatrico, nefrologico, cardiologico, di salute mentale o altro.

b. Attività sociali, didattiche, sportive, educative o sanitarie svolte in piscina e/o in acqua libera (bacini naturali) ed indirizzate alla persona in qualunque fascia d'età o condizione di salute.

2. Organizzazione, gestione e proposta di servizi in qualsiasi attività a valenza sociale, educativa, di benessere psicofisico o sanitaria, rivolta a bambini, adolescenti ed adulti, autosufficienti e non, realizzati in



apposite strutture specialistiche, anche direttamente amministrate o gestite per conto di Enti Pubblici o Privati, ed in particolare:

a. Organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;  
b. Gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette che si propongano il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di Istituzioni Pubbliche e private comunque denominate;

c. Gestire strutture per minori in età prescolare con servizio di puericoltura continuata e temporanea;

d. Organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti

e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche nei campi di attività esercitati dalla cooperativa;

e. Organizzare e gestire viaggi, gite o campeggi a carattere ricreativo-culturale, di studio e ricerca, specie nei campi di attività analoghi e complementari a quelli esercitati dalla cooperativa;

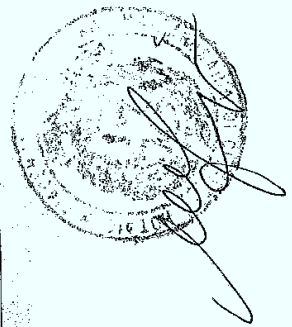
f. Esercitare attività integrate o dirette complementari all'insegnamento della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore che siano di ausilio alla didattica

dell'insegnamento istituzionale e del programma degli stessi;

g. Progettare e/o gestire attività sanitarie di base e/o specialistiche sia direttamente che per conto di Aziende della Sanità Pubblica o Privata.

3. Gestione di attività di idrochinesiologia nonché la prestazione ai soci o a terzi dei seguenti servizi:

- concessione del marchio della cooperativa secondo quanto previsto, nell'apposito regolamento consortile;
- formazione professionale degli operatori, anche con il rilascio di specifiche attestazioni;
- definizione delle metodiche di base per l'erogazione del servizio, produzione ed aggiornamento della relativa manualistica;
- consulenza continuativa e di aggiornamento;
- assistenza consulenza tecnica nella scelta, allestimento e gestione dei centri di erogazione del servizio;



*more Carli*

- realizzazione di campagne promozionali;

- promozione e gestione di iniziative a carattere scientifico, promozionale, informativo, di marketing e simili;

- commercializzazione di prodotti con il marchio della cooperativa.

4. Gestione pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande.

5. Vendita attrezzature, oggettistica, cartellonistica ed abbigliamento di tipo sportivo, educativo o sanitario necessari e complementari alla fornitura dei servizi sociali, sanitari ed educativi agli utenti,

6. Produzione e vendita di giochi, sussidi didattici e/o terapeutici, oggettistica, materiale audio, video ed informatico e materiale per l'editoria;

7. Pubblicazione di testi, riviste e periodici volti a divulgare l'attività della Cooperativa presso potenziali utenti e specialisti di settore;

8. Consulenza operativa e/o gestionale per la realizzazione di centri sportivi, socioeducativi, ludici e sanitari e relative infrastrutture e dotazioni tecnologiche;

9. Organizzazione e/o gestione di attività che pongano ad integrazione e complemento iniziative socio-sanitarie e/o socio educative con aspetti specificamente turistici/alberghieri.

10. Per la realizzazione del presente oggetto la Cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato ;

b. partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;

c. promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa ai sensi delle norme che consentono le agevolazioni fiscali nei limiti di cui all'art. 21;

d. costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31.01.1992, n. 59;

e. adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art. 5 della Legge n. 59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;

f. assumere la concessione in appalto di lavori, opere,



servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere, sia direttamente che indirettamente o per assegnazione da organismi consortili di cui fa parte;

g. prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;

h. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

i. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

j. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

k. assumere partecipazioni in cooperative sociali e/o altre Associazioni. O.N.L.U.S. a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.381/91;

l. stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati; assumere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai



Marco Carini

medesimi.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies del c.c.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività prevista come finanziaria dalla Legge, nonché lo svolgimento di attività riservate dalle leggi vigenti a soggetti iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

### TITOLO III

#### SOCI LAVORATORI

##### ART. 6 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'articolo 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci lavoratori di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 08.11.1991, n° 381.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.



Possono essere ammesse come soci le persone giuridiche

pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quelle esercitate dalla cooperativa ed in concorrenza con questa, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 7 - Ammissione nuovi soci**

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

c) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore a euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) né superiore ai limiti massimi fissati dalla legge; tale quota dovrà essere corrisposta con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Nella domanda d'ammissione dei soci volontari, di cui all'art. 2, legge 381/1991, oltre ai dati contenuti nei precedenti punti da a) a d) dovrà essere specificato la volontà di prestare attività in modo gratuito in qualità di socio volontario secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 08.11.1991, n° 381 e l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere non potrà essere inferiore ad €100,00 (euro cento virgola zero zero). I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e la inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.

L'ammissione del socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberata dal Consiglio di

A circular stamp with a signature inside, likely an official seal or approval mark.

Carik  
marc

Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione, della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, e dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione con maggioranza qualificata.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**ART. 8 - Trasferimento delle azioni**

Il capitale sociale è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

**ART. 9 - Diritti e obblighi dei soci**

I soci sono obbligati:

- a) a sottoscrivere il capitale sociale previsto dal precedente art. 7;
- b) al versamento del capitale sottoscritto e del sovrapprezzo eventualmente fissato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio con le modalità stabilite dal precedente art. 7 o ad altre specificamente derogate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni approvati dall'Assemblea e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;



I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alle quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci lavoratori e volontari di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio a svolgere prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché aderire ad altre cooperative.

#### ART. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, per morte del socio persona fisica, per fusione, trasformazione, scioglimento, liquidazione del socio diverso da persona fisica.

#### ART. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
  - a) subordinato
  - 1) in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a.5
  - b) diverso da quello subordinato
  - 1) in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa: il Consiglio di



Mares Carini

Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

#### ART. 12 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
  - a) subordinato
    1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
    2. per mutuo consenso
    3. per dimissioni, anche in periodo di prova
    4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
  - b) diverso da quello subordinato
    1. per mutuo consenso
    2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
    3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
    4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa
    - 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
    - 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
    - 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente



adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;  
8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;  
9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;  
10) che svolga o tenti di svolgere mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;  
11) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.  
Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio di amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.  
Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, al comma 1, punto 4) in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### ART. 13 - Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandate ad un Collegio Arbitrale, come previsto dall'art. 53 del presente Statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### ART. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente

More Carini

attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 34 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

#### ART. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 14.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

#### ART. 16 - Prescrizione dei diritti

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Fondo di Riserva Legale.

#### ART. 17 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì,

A circular stamp with a textured border, containing a handwritten signature in dark ink. The signature appears to be 'M. G.' or similar, written in a cursive style.

conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale facendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

#### TITOLO IV

##### SOCI FINANZIATORI

##### ART. 18 - Soci sovventori

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli Amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

La cooperativa può creare diverse categorie di soci sovventori.

##### ART. 19 - Conferimenti dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 32 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominali trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento

virgola zero zero).

**ART. 20 - Acquisto della qualità di socio sovventore**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori;
- d) l'eventuale durata minima della partecipazione e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, in apposito regolamento approvato dall'Assemblea Straordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

**ART. 21 - Diritti dei soci sovventori**

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori e volontari.

**ART. 22 - Obblighi dei soci sovventori**

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo,

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità:

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

**ART. 23 - Trasferimento delle azioni dei soci sovventori**

Salvo contraria disposizione adottata in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

**ART. 24 - Recesso dei soci sovventori**

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile.

Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 7 lettera d), articolo 20.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 34 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci lavoratori e volontari.

**ART. 25 - Possessori di azioni di partecipazione cooperativa**

Con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art 5 della Legge n. 59/1992.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)

*Marco Carini*

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

All'atto della liquidazione della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale rispetto alle azioni dei soci lavoratori, volontari e sovventori, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni dei soci lavoratori, volontari e sovventori.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### ART. 26 - Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

#### ART. 27 - Soci finanziatori

Oltre ai soci sovventori e agli azionisti di partecipazione cooperativa, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono essere ammessi alla Cooperativa altri soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 30. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

#### ART. 28 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui all'articolo 19 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

#### ART. 29 - Trasferibilità dei titoli

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione.

Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto.

Decorso il detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo.

In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di



Carini  
Marco

amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente.

Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni.

In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

**Art 30. - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori**

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 23.

**Art. 31 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

La delibera di emissione deve prevedere:



I) le modalità di determinazione del dividendo che potrà essere previsto anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi agli altri soci, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

II) l'eventuale privilegio nella riduzione del valore nominale delle azioni in conseguenza di perdite rispetto alle azioni delle altre categorie di soci;

III) l'eventuale privilegio nel rimborso del capitale sociale in caso di liquidazione della Cooperativa, rispetto alle azioni delle altre categorie di soci.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa i privilegi operano comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;

ii) quando sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di liquidazione della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base del bilancio di esercizio, se esso non sia antecedente di tre mesi e diversamente sulla base di apposito bilancio infrannuale da redigersi entro novanta giorni dalla comunicazione del recesso, e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.



Marc Carini

E' riconosciuto ai soci finanziatori, in considerazione

dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, il diritto di nominare un amministratore, un sindaco effettivo e un supplente nonché un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa, da esercitarsi mediante presentazione nell'assemblea generale, che li elegge, di una lista da essi predisposta e aperta esclusivamente al loro voto.

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

#### TITOLO V

#### PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

#### ART. 32 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale, che è variabile ed è formato:

a1. dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci lavoratori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 500,00;

a2. dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci volontari rappresentati da azioni del valore nominale di euro 100,00;

a3. dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500,00, con distinta indicazione del Fondo per lo sviluppo tecnologico la ristrutturazione e il potenziamento aziendale composto dalle azioni dei soci sovventori e del Fondo per la realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento composto dalle azioni di partecipazione cooperativa;

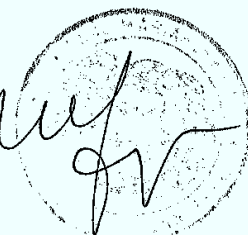
b) dalla riserva legale indivisibile formata con le quote degli utili di cui all'articolo 34 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci receduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea, indivisibile o divisibile a norma di legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.



Solo i fondi di riserva divisibili possono essere ripartiti tra i soci purché nel rispetto dei limiti di legge.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti C.C.

**ART. 33 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere eventualmente distinte le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano:

- nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 11-septies, R.D. 30 marzo 1942 n. 318;

- nella relazione sulla gestione - se redatta - o, in mancanza nella nota integrativa, i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, nonché devono essere date esaurienti informazioni dell'attività svolta con i soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il Bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero delle azioni sottoscritte e versate, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento, dei trattamenti di cui al precedente periodo, effettuato dagli amministratori.

Marco Carini

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci e potranno essere ulteriormente articolati in un eventuale regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2521 del codice civile.

La delibera dell'assemblea di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi può prevedere priorità dei trattamenti delle azioni dei soci finanziatori rispetto alla distribuzione dei ristorni.

**ART. 34 - Destinazione dell'utile**

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalle leggi;
- c) un'eventuale quota ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
  - 1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
  - 2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
- e) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:
  - in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1), qualora in possesso dei soci lavoratori;
  - nella misura stabilita dall'assemblea in sede di emissione degli strumenti finanziari partecipativi detenuti dai soci finanziatori;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;
- h) quanto residua alla riserva straordinaria.



E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci lavoratori e volontari.

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le disposizioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

#### TITOLO VI

##### GOVERNO DELLA SOCIETA'

##### ART. 35 - Organi sociali

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

##### ASSEMBLEA

##### ART. 36 - Convocazione

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi, da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul quotidiano locale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) mediante lettera raccomandata, per fax o per posta elettronica, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.



Marco Carini

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni della chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 33 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti complessivamente a tutti i soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo senza ritardo dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o su base di un progetto o di una relazione da essi predisposto.

#### ART. 37 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 44 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura delle indennità da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo annuo per i compensi di tutti gli amministratori investiti di particolari cariche;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale, se nominato, l'incarico di revisore legale dei conti ex articolo 2409 bis del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo articolo 50 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulle responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex articolo 2409 bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria;
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con provvedimenti atti a farvi fronte, nel rispetto delle

A circular stamp with a signature inside, likely an official seal or approval mark.

disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, per la generalità dei dipendenti, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

12) delibera l'emissione dei titoli e degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto;

13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

14) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo 25 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione di bilancio, gli statuti di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'Assemblea Ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza. Per tutta la durata della partecipazione eventualmente assunta ai sensi della L. 49/85 come modificata dalla L. 57/01, l'assemblea dovrà essere convocata almeno 2 volte l'anno per discutere l'andamento aziendale.

#### ART. 38 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### ART. 39 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita :

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci



Mario Carini

intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo che l'Assemblea deliberi di procedere con il sistema della votazione a scrutinio segreto. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento, la liquidazione, fusione, scissione e trasformazione della società, l'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole del 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

**ART. 40 - Intervento - voto - rappresentanza**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i versamenti del capitale sottoscritto. Ciascun socio, salvo quanto previsto nei successivi commi, ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

A ciascun socio sovventore - persona giuridica - e agli altri soci finanziatori con diritto di voto sono attribuiti i voti previsti nella deliberazione di emissione, sommabili fra loro con un totale massimo procapite di cinque voti e un minimo di uno.

In ogni caso, in ciascuna votazione:

a- il numero totale di voti esprimibili dai soci appartenenti alla categoria speciale non può superare un decimo dei voti complessivamente espressi dall'insieme dei soci presenti o rappresentati;

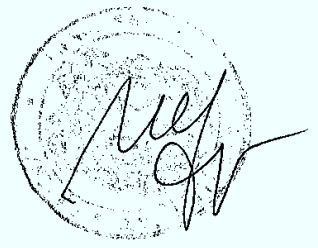
b- il numero totale di voti esprimibili dai soci sovventori e dagli altri soci finanziatori con diritto di voto non può superare un terzo dei voti complessivamente espressi dall'insieme dei soci presenti o rappresentati;

c- in caso di eccedenza, i voti espressi da ogni socio di cui ai precedenti punti a e b, anche tramite delega, verranno computati -sia ai fini del quorum che dell'esito della votazione- in misura proporzionalmente ridotta fino a rientrare nei rispettivi separati rapporti, arrotondando il risultato alla seconda cifra decimale.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o socio finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

A circular stamp with a textured border is located on the right side of the page. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'M. G.' or similar.

Le organizzazioni cooperative territoriali cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

**ART. 41 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario di seduta, anche non socio e, quando occorrono, tre scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario, nonché dagli scrutatori, se nominati.

Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

**ART. 42 - Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa**

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per la partecipazione alle Assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare il titolo, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede sociale.

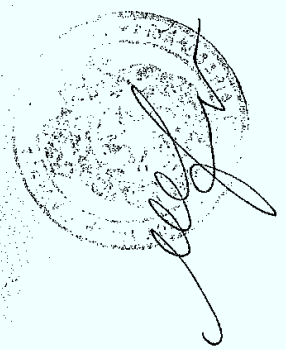
L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti può inoltre assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

**ART. 43 - Possessori degli strumenti finanziari**

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritti di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 del codice civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli



Marc Carin

strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune e ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### ART. 44 - Nomina - Composizione - Durata

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n. 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea generale.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta i volta presa dall'Assemblea; in ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. Non possono essere delegate le attribuzioni vietate dall'art. 2381 del c.c.

Spetta all'Assemblea determinare le indennità dovute per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo in favore della Società, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere in carica più anziano di età, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri e ogni qualvolta si riunisce nomina un segretario di seduta che può essere anche non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o telefax, posta elettronica certificata o recapitata a mano in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno



prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori, o loro parenti ed affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità comporta la reelezione della proposta.

**ART. 45 - Competenza e riunioni**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- 1) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi;
- 4) in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, indicare specificatamente nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, e nella relazione sulla gestione - se redatta - o in mancanza nella nota integrativa i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- 5) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- 6) deliberare la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile,
- 7) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- 8) indicare tra gli amministratori quali hanno la rappresentanza della società;
- 9) deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- 10) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare,

*Mares Carini*

quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in

genere; deliberare gli acquisti, le alienazioni e le permuta di beni immobiliari e mobiliari;

11) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

12) assumere, nominare e licenziare il personale, fissando le mansioni, le attribuzioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nelle specifiche categorie;

13) conferire procure, sia generali che speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

14) deliberare l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;

15) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, "costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotazione presso pubblici registri;

16) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;

17) stabilire i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c., nel limite dell'importo complessivo annuo stabilito dall'assemblea ai sensi dell'art. 37 punto 3) del presente statuto;

18) deliberare l'istituzione di succursali, agenzie e rappresentanze;

19) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli Amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;

20) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;

21) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2522 del c.c.;

22) acquistare e cedere azioni e quote proprie della cooperativa nei limiti di cui all'articolo 2529 c.c.

23) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale dei soci.

**ART. 46 - Sostituzione degli Amministratori**

Qualora venga a mancare un consigliere il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo mediante cooptazione,

ai sensi dell'art. 2386 del c.c purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**ART. 47 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa e/o soggetti terzi, con l'esclusione di conferimento, cessione o acquisto di azienda o di ramo d'azienda e costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, materie tutte che restano riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione nella sua collegialità.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di comprovata assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

**Collegio Sindacale e revisione legale**

**ART. 48 - Collegio Sindacale - nomina - composizione - durata**

Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti dall'Assemblea dei soci, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

**ART. 49 - Competenza e riunioni**

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale scritto

Marco Carini

dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Il Collegio Sindacale nella relazione al bilancio deve specificamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile, tenendo conto, della disposizione di cui all'art. 111-septies. R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

#### ART. 50 - Revisione legale

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 2409-bis comma 2 Codice Civile.

#### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 51 - Scioglimento

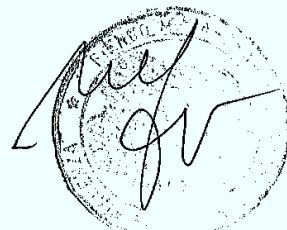
Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrono i presupposti di cui all'art. 2544 duodecies del c.c., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa; in caso di pluralità di liquidatori almeno uno di essi dovrà essere nominato dai soci finanziatori secondo la procedura prevista dall'art. 31 del presente statuto;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dei singoli beni diritti.

#### ART. 52 - Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dedotto nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;



- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati;
- d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, con la priorità stabilita dalla delibera di emissione;
- e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

#### CLAUSOLA ARBITRALE

##### ART. 53 - Clausola di conciliazione ed arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Piacenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio sovventore o finanziatore.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

##### ART. 54 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche di cui agli artt.: 20 punto c), 32 comma 3, 34 punti d) ed e), 34 comma 2 e 52, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

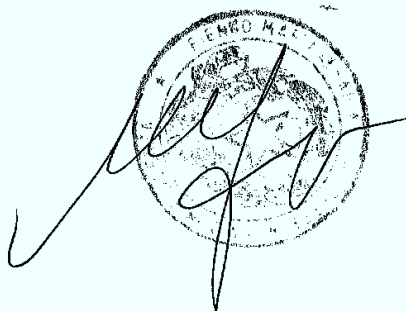
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione.

Marco Carini

Marco Carini

Copia fotostatica su TRENTO fogli conforme all'originale  
conservato nei miei atti; si rilascia per IL REGISTRO IMPRESE.

Piacenza, 4 dicembre 2014



Copia su supporto informatico conforme all'originale del  
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma  
3 del D.P.R. n. 445/2000.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la  
C.C.I.A.A. di Piacenza - autorizzazione n.7539 del 14  
febbraio 2001.

Piacenza, 1 dicembre 2014

Notaio Fiengo Mariarosaria

Firma digitale